



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023 IN SEGUITO A SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CON INDAGINE DI MERCATO - CIG: Z3D3001FA5

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto interventi di assistenza alla persona, e nello specifico il Servizio di Assistenza Domiciliare da effettuarsi nei confronti di cittadini residenti nel territorio del Comune di Bergantino nell'ambito dei servizi sociali ed alla persona.

L'intervento del servizio alla persona, quale il Servizio di Assistenza Domiciliare, si colloca nella rete di servizi territoriali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di fornire un adeguato servizio di assistenza agli anziani, alle persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disabilità, disturbi del comportamento, alle persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale, alle famiglie con minori in situazione di disagio sociale. Nello specifico si propone di garantire alle persone la permanenza nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, tutelando la salute e favorendo il miglioramento della qualità di vita degli anziani e dei loro familiari.

L'intervento del S.A.D. assicura alla persona in difficoltà l'aiuto necessario per la cura e l'igiene della persona, per il ménage domestico, per il ripristino ed il mantenimento delle capacità funzionale e della vita di relazione.

Art. 2 – DURATA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in anni due con decorrenza, presumibile, dal 01.01.22 e scadenza presumibile il 31.12.2023, salva diversa decorrenza legata alla conclusione delle procedure di gara e alla conseguente data di stipulazione del contratto o comunicazione di avvio del servizio.

2. Al termine del periodo contrattuale, l'Ente si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per un massimo di 3 mesi nelle more della conclusione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, l'Appaltatore è tenuto a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente.

Art. 3 – ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il servizio oggetto del presente appalto si svolgerà nel territorio del comune di Bergantino.

Le prestazioni si svolgono al domicilio degli utenti residenti nel Comune di Bergantino, per un numero di 20 ore settimanali, con possibilità di aumento del 25%, per n. 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì.

Le prestazioni agli utenti debbono essere fornite entro le seguenti fasce orarie: dalle 7:30 alle 17:00 con possibile anticipazione alle 7:00.

Per specifiche esigenze dell'utenza, la ditta affidataria renderà disponibile l'impiego di operatori e operatrici.

Per garantire agli allettati le prestazioni in tempi adeguati al bisogno, la ditta affidataria organizzerà il servizio in modo da concentrare tali prestazioni nella fascia oraria 7,00 – 10,00.

L'avvio dell'intervento per i nuovi utenti, viene garantito dalla Ditta Affidataria su segnalazione dei servizi sociali comunali.

La ditta affidataria comunicherà il nominativo di un proprio referente per i rapporti con i servizi sociali.

La ditta affidataria si obbliga a garantire l'erogazione della prestazione senza alcuna interruzione nella continuità del servizio reso all'utenza.

Le emergenze, sia che si verifichino al domicilio, che in situazione di dimissione ospedaliera, saranno comunque garantite.

La ditta affidataria è responsabile esclusiva della gestione del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. Garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia, agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti. Nello svolgimento delle proprie funzioni le operatrici debbono rendere riconoscibile uno stile professionale, costituito, tra l'altro, da abbigliamento adeguato e da tesserino visibile di riconoscimento, recante la propria qualifica lavorativa.



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

La ditta affidataria, è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro. La ditta affidataria assicura tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale. Provvede, pertanto, a garantire a suo carico:

- Il trasporto del proprio personale;
- La fornitura al proprio personale dell'abbigliamento e dei presidi sanitari prescritti dal Servizio prevenzione e sicurezza di lavoro;
- Telefono cellulare per la reperibilità degli operatori.

La ditta affidataria si impegna a sostituire l'operatore di cui, per dimostrabile e palese motivazione, si ritenesse inadeguato l'operato

La ditta affidataria al fine di garantire la continuità assistenziale si impegna al mantenimento in servizio del personale della ditta uscente.

I dati riferiti al monte ore settimanale sono puramente indicativi. Eventuali variazioni, previste entro un + o - 25% del monte ore sopra indicato, saranno definite concordemente tra Ente Pubblico e Ditta affidataria.

-ARTICOLAZIONE DELLE PRESTAZIONI

E' richiesta la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare costituito dall'insieme di prestazioni finalizzate sia alla diretta assistenza all'utente ed alla sua famiglia, sia alla collaborazione con i Servizi sociali del Comune, secondo l'elencazione di seguito riportata:

Prestazioni riferite al domicilio e al contesto di vita dell'utente:

- consegna pasti a domicilio degli utenti che ne facciano richiesta all'ufficio Servizi Sociali con mezzi della ditta aggiudicataria;
- aiuto per il governo della casa e per le attività domestiche;
- cura delle condizioni igieniche della casa con particolare riferimento agli spazi destinati alle funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
- cambio e aiuto nel lavaggio della biancheria e preparazione dei pasti o consegna dei pasti a domicilio;
- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extra familiare;
- informazioni circa i Servizi presenti sul Territorio Comunale e non,
- mantenimento dei rapporti con il medico di base;
- stimolare la relazione, la socializzazione e l'autonomia con il coinvolgimento di parenti, amici e vicini;
- aiuto al mantenimento di abilità, ad esempio uso del telefono ed elettrodomestici, corretto utilizzo del telesoccorso ect...;
- aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (accompagnamento nell'espletamento di pratiche varie presso uffici pubblici, farmacie e presso gli ambulatori dei medici di base);
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali o coincidano con quelle normalmente svolte dai familiari (quali massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilitazione dell'utente o simili qualora sia previsto da un programma assistenziale);
- ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno.

Prestazioni riferite alla persona:

- aiuto ad alzarsi dal letto, pulizia e cura personale, vestizione, assunzione dei pasti, aiuto nella deambulazione;
- uso di accorgimenti e strumenti per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
- mobilitazione della persona costretta a letto, aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria.

Prestazioni riferite a nuclei familiari problematici:

- fornire indicazioni e stimoli per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche utilizzando da prima la collaborazione e, in seguito, agevolando l'autonomia delle persone;
- tutela delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
- indicazioni delle corrette norme igienico-sanitarie;
- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extra familiare, stimolo alla comunicazione ed alla socializzazione con il coinvolgimento di parenti, amici, vicini;



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

- rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio soprattutto se all'interno del nucleo familiare sono presenti figli minori (Oratorio, Centro di Aggregazione Giovanile, Associazioni Sportive, ect...);
- accompagnamento e supporto per facilitare l'avvicinamento ai servizi comunali e territoriali.

DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Destinatari del servizio di Assistenza Domiciliare sono:

- persone di qualsiasi età con ridotte capacità di autonomia e/o scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione e cura della propria persona nella quotidianità,
- persone in condizioni di solitudine e d'isolamento psicologico con difficoltà d'integrazione/interazione con l'ambiente esterno,
- anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti,
- nuclei famigliari con soggetti a rischio di emarginazione e soggetti con disabilità intellettive e/o in presenza di situazioni di emergenza,
- persone disabili che in ambito domestico e familiare manifestano gravi disagi temporanei, permanenti e contingenti,
- persone di qualsiasi età con ridotte capacità di autonomia e/o scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione e cura della propria persona nella quotidianità.

I criteri di accesso sono definiti dai servizi sociali che garantiscono:

- l'analisi del bisogno della famiglia e della situazione di contesto ad essa riferibili;
- la stesura del piano assistenziale individualizzato riferito al soggetto;
- le eventuali dimissioni motivate dal servizio.

L'aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni previste, nonché quelle aggiuntive, alle condizioni di cui al presente capitolato, adeguando alle necessità operative le forze lavoro e le attrezzature eventualmente necessarie.

Ove l'importo delle prestazioni aggiuntive richieste dovesse superare il limite del 25%, resta in facoltà della ditta aggiudicataria stabilire se aderire o meno alla nuova assegnazione ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto principale.

Eventuali interventi aggiuntivi che si rendessero necessari a giudizio dell'aggiudicataria del servizio, dovranno essere espressamente autorizzati dal competente responsabile del servizio.

L'affidatario del servizio provvederà a nominare un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del servizio.

Art. 4 – SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE DEL PERSONALE

1. L' Aggjudicatario per garantire la qualità del servizio dovrà:

- a) assicurare la presenza degli stessi operatori e provvedere alle sostituzioni per qualsiasi caso di assenza (malattia, permessi, ecc.).
- b) indicare il Coordinatore del servizio oggetto dell'appalto, il quale avrà il compito di tenere i collegamenti con la P.O responsabile dei servizi sociali del Comune di Bergantino per la verifica dell'attività programmata.
- c) garantire un adeguato aggiornamento professionale al proprio personale e consentire allo stesso la partecipazione ad iniziative di formazione promosse, concordando con l'Ente affidatario le modalità ed i criteri di frequenza.

Art. 5 PERSONALE IMPIEGATO E CLAUSOLA SOCIALE

Per quanto attiene all'art.37 del CCNL 26/5/2004 relativo alle cooperative sociali, che disciplina i cambi di gestione nei contratti di appalto, poiché le prestazioni previste dal presente servizio sono pressoché analoghe a quelle del contratto precedente, la Cooperativa subentrante è obbligata alla riassunzione dei lavoratori assegnati al presente appalto dalla cooperativa uscente, mantenendo le medesime condizioni di trattamento retributivo analogo. Tale obbligo non sussiste nel caso la Cooperativa uscente abbia proceduto al licenziamento con giusta causa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

ART. 6 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

1. La cooperativa appaltatrice deve comunicare al Comune di Bergantino, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del Responsabile Operativo cui è demandata la responsabilità dell'esecuzione e della conduzione del servizio che avrà il compito, in nome e per conto della Coop.va aggiudicataria, di assicurare la rispondenza dei servizi a quanto previsto della presente Specifica Tecnica ed alle istruzioni impartite dall'Ente.
2. Il Comune, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione del servizio, comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al responsabile operativo.
3. Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al Comune di contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato.
4. In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della Coop.va indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.
5. In particolare il responsabile operativo avrà il compito di:
 - a) organizzare e dirigere l'impiego del personale;
 - b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio;
 - c) garantire il rispetto dei programmi lavoro degli interventi previsti;
 - d) garantire il rispetto delle norme di sicurezza in attuazione al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008.
6. Il Comune potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati.
7. Al Responsabile operativo compete la sorveglianza ed il rispetto della corretta applicazione della normativa sui servizi sociali ed assistenziali.

ART. 7 – VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO

L'importo presunto a base di gara è stimato in € 37.440,00.=, riferito al periodo indicato all'art. 2 del presente Capitolato, al netto di IVA.

Importo per il **biennio** del servizio ammonta ad € 37.440,00.=iva esclusa

Tale importo è calcolato al lordo degli oneri per la sicurezza, pari a € 1.200,00.= non assoggettabili a ribasso d'asta per un importo totale soggetto a ribasso pari ad € 36.240,00=.

ART. 8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione, dei concorrenti idonei che hanno manifestato interesse per la successiva richiesta di R.D.O. da espletarsi sul ME.PA. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2.

La procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.

ART. 9- CONDIZIONI DI SUBAPPALTO

Le prestazioni in appalto sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Per poter subappaltare parte delle prestazioni di cui al presente appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da presentare in sede di gara le prestazioni (o parti di esse) per le quali intende avvalersi del subappalto in caso di aggiudicazione del contratto.

In virtù dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo delle prestazioni rese:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART. 10- AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l'avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai fini dell'ammissione alla gara mediante l'istituto dell'avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del citato articolo.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

ART. 11- PRESENZA IN LOCO.

La particolare natura del servizio impone una presenza della ditta aggiudicataria sul territorio. Le ditte concorrenti dovranno, pertanto, indicare nell'offerta il proprio recapito e precisare le modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione, l'efficace e continuo collegamento con l'ente appaltante, per tutta la durata della prestazione del servizio.

Art. 12 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:

trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:

a) Fatturato netto relativo a servizi identici o analoghi all'oggetto (gestione servizi di assistenza domiciliare) svolti per almeno un anno nel triennio 2018-2019-2020 di importo complessivo non inferiore all'importo annuale di gara.

Requisiti di idoneità tecnica e professionale

L'operatore economico deve possedere sensi del D.Lgs. 50/2016:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;

c) iscrizione, se cooperativa, nell'apposito Albo presso la competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura; se cooperativa sociale, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91;

d) avere gestito nel triennio 2018-2020 servizi identici o analoghi all'oggetto di gara (gestione servizi di assistenza domiciliare) ciascuno per una durata non inferiore a 12 mesi.



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

Art. 13 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La ditta dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. La cooperativa dovrà esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio di segretariato sociale.

3. La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'aggiudicazione ed alle successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Ente appaltante, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione alla cooperativa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al debito dell'Azienda per il servizio di cui al presente capitolato fino a che non si sarà ufficialmente accertato il debito verso i lavoratori ed Istituti assicurativi e previdenziali e lo stesso non sia stato saldato, ovvero, che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi.

5. Nel caso di irregolarità contributive e retributive, la Stazione Appaltante potrà applicare il potere sostitutivo di cui agli artt. 4 e 5 DPR 207/2010.

Art. 14 – RILEVAMENTO DATI

1. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di fornire semestralmente all'ufficio servizi sociali del Comune i dati di gestione dei servizi.

2. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Responsabile del procedimento entro il 10 del mese successivo alla chiusura del semestre di riferimento.

ART. 15 - ONERI A CARICO DELLA DITTA

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della Ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune, in particolare sono oneri della Ditta:

- a) ogni spesa inerente il personale;
- b) le spese di assicurazione contro tutti i possibili rischi conseguenti all'affidamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia all'amministrazione comunale che a terzi, per distruzione o deterioramento di beni;
- d) l'aggiornamento e le altre iniziative di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta;
- e) le spese di trasporto del personale.

ART. 16 - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E COPERTURE ASSICURATIVE

Il personale utilizzato dalla Ditta - soci o dipendenti - viene regolarmente iscritto al libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. La Ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale SAD degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati. La Ditta, inoltre, è obbligata, nel rispetto del D.Lgs n. 81 del 09/4/2008 e s.m.i, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni ed ad assumere tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi.

Nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente capitolato, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

Al fine di assicurare continuità al servizio, l'appaltatore dovrà assumere il personale, impiegato dalla ditta appaltatrice cessante e in possesso dei requisiti richiesti, salvo cause indipendenti dalla sua volontà.

La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se la Ditta aggiudicataria riveste la forma giuridica di "cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, agli incaricati del Comune, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il Comune. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto. La Ditta, inoltre, è obbligata a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione quale soggetto a qualsiasi titolo coobbligato.

Art. 17 – RISPETTO D. LGS. N. 81/08 E RISCHI DA INTERFERENZA

1. La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs.81/2008 e s.m.i. in merito alla sicurezza del proprio personale dipendente e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.
2. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure minime per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale e curandone accuratamente la formazione in merito ai rischi specifici e relative contromisure dell'attività svolta.
3. L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto il nominativo del Servizio Prevenzione e Protezione.

ART. 18 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune di Bergantino, corrisponderà alla Ditta il compenso dovuto per l'affidamento delle prestazioni affidate, a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile, a consuntivo delle prestazioni regolarmente e precisamente svolte sul territorio del comune. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo con mandato di pagamento del Comune da emettersi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Tutte le spese, le imposte ed ogni altro onere accessorio, inerente o conseguente alla stipula ed esecuzione del contratto, restano a carico dell'affidatario.

La liquidazione delle fatture sarà subordinata alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante, secondo la normativa vigente in materia.

Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

ART. 19 - DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE – PENALITA'.

Qualora, nel corso dell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'affidamento, siano rilevate inadempienze dell'appaltatore rispetto alle obbligazioni poste a suo carico dal presente capitolato o comunque dalle disposizioni da esso richiamate, salvo che l'inadempimento configuri causa di risoluzione del contratto, si procederà all'applicazione di penali contrattuali, da euro 50,00 ad euro 500,00, in ragione della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza accertata, notificata alla ditta affidataria in via amministrativa. La ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione.

In caso di recidiva, le penalità su indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate. L'Amministrazione, fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti della Ditta o sulla cauzione che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

L'applicazione della/e penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Oltre che nelle ipotesi espressamente previste dal presente capitolato, nel



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

caso di ripetute inosservanze delle obbligazioni contrattuali, con conseguente applicazione di penalità, nel caso di violazione del divieto di cessione del contratto, nei casi di comportamenti dell'appaltatore configuranti comunque colpa grave e nelle ulteriori ipotesi riconducibili a quanto disposto dall'art. 1453 del cod. civ., l'Ente committente, previa contestazione scritta all'appaltatore ed esame delle controdeduzioni dal medesimo presentate nel termine perentorio di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, si riserva la facoltà di disporre l'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia di esecuzione prestata dall'appaltatore ai sensi del successivo art. 22, e fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni.

ART. 20 - REVOCA DELL'APPALTO

Il Comune potrà dichiarare la revoca dell'appalto nel caso in cui dovessero verificarsi:

- sospensione e comunque mancata esecuzione del servizio affidato;
- applicazione di tariffe non concordate con il Comune;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- stati di liquidazione, fallimento o concordato preventivo a carico dell'aggiudicatario.
- Cancellazione dall'albo regionale delle Cooperative Sociali.
- Impiego di personale privo delle caratteristiche richieste nel capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune, allo scopo di impedire l'interruzione del servizio, procederà allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di tempo necessario ad espletare nuova gara e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario contratto, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore inadempiente. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o altre formalità.

ART. 21 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La ditta concorrente dovrà corredare l'offerta di una garanzia pari al 2 per cento dell'importo a base d'asta. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare garanzia pari al 10 per cento dell'importo del contratto.

Le garanzie suindicate possono essere presentate sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa dell'inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato alla ditta, in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze della ditta aggiudicataria. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della concessione e le relative imposte e tasse sono a carico dell'aggiudicatario.



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bergantino.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI IN OUT-SOURCING

Con riferimento al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, si precisa che la Cooperativa aggiudicataria rivestirà il ruolo di titolare autonomo per il trattamento in out-sourcing dei dati relativi agli utenti del servizio affidato. In qualità di titolare autonomo la Cooperativa aggiudicataria sarà soggetta agli obblighi di legge e risponderà direttamente e in via esclusiva per le eventuali violazioni.

ART. 25 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Si precisa che l'aggiudicatario, sarà soggetto alle disposizioni della legge 136/2010, come modificata dal Decreto Legge 187/2010 convertito con modificazione dalla legge 217/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con strumenti che consentano la perfetta tracciabilità delle operazioni:

preferibilmente bonifico bancario o postale. A tal fine il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli estremi di uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare anche non esclusivamente al contratto oggetto del presente. Nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Ogni controversia non risolvibile in via amministrativa, inerente l'esecuzione del presente contratto, è devoluta alla giurisdizione del foro di Rovigo.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme in materia.